

# Laboratorio Nazionale sul Danno alla persona

*Milano, 6 maggio 2017*

## **Apertura dei lavori**

Prende la parola il dott. Damiano Spera il quale ringrazia i partecipanti all'incontro e l'Ordine degli Avvocati di Milano; spiega il programma della giornata; illustra le premesse sulla cui base si è sviluppato il lavoro; chiarisce il metodo adottato; indica gli obiettivi perseguiti dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano.

## Premesse

La volontà di intraprendere un percorso di lavoro così ambizioso nasce dall'esigenza concreta di individuare dei criteri logico/giuridici comuni attraverso i quali poter liquidare omogeneamente altri danni non patrimoniali (diversi da quelli relativi al danno biologico e a quello parentale) che, fino a questo momento, trovano riparazione in base al criterio di equità pura e la Tabella di Milano, nata per esigenze differenti, non è fisiologicamente idonea a garantire uniformità di giudizio in merito.

L'esigenza di intraprendere un altro lavoro condiviso a livello nazionale è resa ancor più avvertita a seguito della sentenza "Amatucci" (Cass. n. 12408/2011) in forza della quale le Tabelle di Milano sono state assunte a parametro paranormativo e non è prudente (né corretto scientificamente) apportare modifiche alle stesse per la liquidazione di altre voci e tipologie di danno.

## Metodo di lavoro

L'analisi dei "nuovi danni" è stata condotta da 8 Gruppi, che hanno complessivamente coinvolto più di 120 persone (avvocati, giudici togati e onorari, medici legali, professori e tirocinanti). Oggi esamineremo una parte dei risultati proposti dai Gruppi 2-3-4-5-7: danno intermittente, danno parentale, danno terminale, danno differenziale-incrementativo, danno da diffamazione e danno da lite temeraria.

Le principali linee guida seguite dai vari Gruppi sono state due: le soluzioni proposte devono essere, da un lato, coerenti con gli arresti giurisprudenziali delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e della Corte costituzionale e, dall'altro, in armonia con i valori monetari presenti nelle Tabelle Milanesi. Si è auspicato anche un confronto costruttivo con gli altri Osservatori distrettuali per giungere ad una soluzione definitiva e maggiormente condivisa, scongiurando così quel confronto *ex post* che si era invece verificato in occasione dell'approvazione delle Tabelle di liquidazione del danno biologico.

## Obiettivi e cronoprogramma

L'obiettivo iniziale dell'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano era giungere al completamento dei lavori entro aprile 2016 ed allestire le Tabelle "definitive" entro maggio 2016.

La necessità di ricercare la maggior condivisione possibile a livello nazionale ha portato ad un allungamento dei tempi previsti. In tale ottica, il 3 febbraio 2017 si è tenuto a Milano un incontro organizzato dall'Osservatorio di Milano, dalla Scuola superiore della magistratura e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, ove sono stati illustrati i risultati raggiunti e, successivamente, il 18 marzo 2017 a Roma, il Coordinamento nazionale degli Osservatori ha deciso di organizzare a Milano l'odierno "Laboratorio nazionale sul danno non patrimoniale", per un più ampio confronto sulle nuove proposte milanesi.

L'incontro del 6 maggio 2017 persegue, dunque, la finalità di raccogliere l'opinione dei delegati degli altri Osservatori italiani in merito ai lavori milanesi e di concordare eventuali correttivi alle soluzioni presentate.

I risultati che oggi saranno maggiormente condivisi, saranno poi ulteriormente e definitivamente valutati nella prossima Assemblea nazionale che si terrà a Roma nei giorni 19, 20, 21 maggio.

## **Svolgimento dei lavori**

### **Danno intermittente (dott. Daniele Moro)**

Inizialmente il Gruppo 2 ha analizzato le soluzioni liquidative presenti nel panorama giurisprudenziale contemporaneo e, accertata l'esistenza di criticità insuperabili, ha deciso di elaborare una nuova soluzione liquidatoria.

I metodi risarcitori analizzati sono stati:

- il metodo secondo cui il *quantum* risarcitorio deve corrispondere al dato tabellare di riferimento. Tale teoria, liquidando al soggetto morto in corso di processo la stessa somma che verrebbe risarcita al soggetto sopravvissuto, confonde il concetto di danno evento con quello di danno conseguenza;
- il metodo equitativo puro. Tale teoria, lasciando alla sensibilità del singolo giudice la determinazione del *quantum* risarcitorio, genera problemi di disparità di trattamento tra identiche fattispecie;
- il metodo matematico puro. Tale teoria, individuando il *quantum* risarcitorio attraverso l'operazione algebrica della preventiva divisione del dato tabellare di riferimento per l'aspettativa di vita e la successiva moltiplicazione del dato ottenuto per gli anni di vita effettiva, permette che vi siano risarcimenti sensibilmente differenti per stessi anni di vita vissuta ed identiche menomazioni invalidanti sulla base della sola differenza anagrafica dei danneggiati;
- il metodo romano (alla luce del correttivo elaborato recentemente dall'Osservatorio di Roma). Tale teoria, determinando il *quantum* risarcitorio attraverso una duplice operazione

algebraica, per un verso, si espone alla stessa criticità riscontrata per il metodo matematico puro, e, per l'altro, consente che vi siano liquidazioni altissime per il primo anno di vita vissuta e liquidazioni modeste per gli anni successivi.

Alla luce delle suddette considerazioni, l'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano ha proposto un sistema risarcitorio che superasse la suddivisione in fasce di età e si ancorasse al concetto di risarcimento medio annuo, calcolato come il rapporto tra risarcimento medio corrisposto per ogni percentuale invalidante e l'aspettativa di vita media di un soggetto ideale di età compresa tra 1 e 100 anni (estremi anagrafici dei dati tabellari). L'aspettativa di vita media (35 anni), infatti, è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano).

È stato specificato che il pregiudizio verificatosi nel primo anno di vita dall'evento lesivo, avendo un'intensità maggiore, almeno per la componente sofferenza morale, debba essere risarcito in modo doppio rispetto al risarcimento medio annuo. Il secondo anno, decrescendo il pregiudizio, il risarcimento deve essere incrementato del 50% rispetto al risarcimento medio annuo.

A fini chiarificatori vengono formulate degli esempi concreti che, innescando un dibattito volto a sostenere un presunto interesse delle compagnie assicurative a prolungare i tempi processuali nella speranza di una morte naturale del danneggiato, spingono gli intervenienti a ribadire, che tale circostanza, sebbene astrattamente idonea a determinare un risarcimento minore rispetto ai dati tabellari di riferimento, non può comunque determinare una modificazione del danno risarcibile che rimane sempre e soltanto il solo danno conseguenza.

Esaurito l'argomento di cui in precedenza, la riflessione viene spostata sull'importanza dell'età quale elemento personalizzante e sull'opportunità di contemplare una percentuale di personalizzazione fino al 50% per ciascun grado di invalidità.

Attraverso una serie di comparazioni tra ipotetiche fattispecie invalidanti, coinvolgenti soggetti anagraficamente differenti, viene evidenziato il ruolo fondamentale dell'età ai fini risarcitori e la convenienza di portare fino a 50 la percentuale di personalizzazione in tutti i casi al fine di garantire maggiore flessibilità in rapporto alle peculiarità del caso.

#### Conclusioni:

- 1) la soluzione elaborata dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano trova condivisione;
- 2) l'incremento risarcitorio del 100% e del 50%, rispettivamente per il primo e per il secondo anno di vita vissuta dall'evento lesivo, viene confermato;
- 3) la personalizzazione viene aumentata fino al 50% per ogni percentuale di invalidità.

## **Danno terminale (avv. Maurizio Hazan)**

L'indagine svolta dal Gruppo 4 dell'Osservatorio di Milano prende le mosse, da un lato, dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 15350/2015, nella quale è stata espressamente negata la risarcibilità del cd. danno tanatologico e, dall'altro, dalla consapevolezza circa la risarcibilità del cd. danno terminale, identificato come danno patito da un soggetto che percepisce lucidamente e con immensa angoscia l'approssimarsi imminente della propria morte.

Il lavoro si pone come obiettivo l'individuazione di criteri liquidativi il più possibile condivisi che tengano conto della definizione unitaria di danno terminale resa dalla Suprema Corte, comprensiva di quei pregiudizi, altrove individuati come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofica, ed idonea dunque ad eliminare possibili duplicazioni risarcitorie.

Aspetto fondamentale, affrontato dal Gruppo 4 per la creazione di una tabella risarcitoria, è stata la delimitazione temporale di tale danno, il quale, per sua stessa definizione, si produce in un arco temporale limitato. A seguito di un'analisi effettuata su un campione statisticamente rilevante di pronunce giurisprudenziali, si è appurato che la morte di un soggetto che percepisce l'imminenza della propria morte sopravviene, nella maggioranza dei casi, entro 7 giorni dall'evento lesivo sicché convenzionalmente, al fine di garantire ristoro ad un ampio numero di fattispecie, si è stabilito un limite di 100 giorni entro il quale tale pregiudizio può essere riconosciuto e risarcito. Decorso tale termine, sulla base appunto della considerazione che trascorsi 100 giorni senza il verificarsi del decesso il danneggiato non patisca più per una lucida agonia da morte imminente, sarà possibile invece provare la sussistenza di un danno biologico temporaneo (che già consente una personalizzazione fino al 50%). La percezione della morte assume rilevanza anche in riferimento alla sussistenza di un limite temporale minimo a partire dal quale si può parlare di danno terminale: esso non è stato individuato in misura convenzionale ma è lasciato alla prudente valutazione del giudice, sottolineando che deve comunque trattarsi di un lasso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti l'evento morte.

Altro aspetto di grande rilevanza, attentamente valutato dal Gruppo, è stata la consapevolezza da parte del soggetto della fine incombente. Atteso infatti che il danno terminale è danno conseguenza e non danno *in re ipsa*, è proprio la percezione consapevole della morte e l'immensa sofferenza che ne deriva, il presupposto per consentire il risarcimento del pregiudizio.

Fatte queste premesse, è stata dunque elaborata una tabella basata su una curva risarcitoria decrescente, caratterizzata dal cd. "pozzetto" per i primi tre giorni di sopravvivenza, in base al quale il giudice può decidere di liquidare fino a 30.000,00 euro -non ulteriormente personalizzabile- il danno subito in siffatto arco temporale tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle prove fornite dalle parti; per i giorni successivi seguono, poi, poste risarcitorie assai più ridotte che

vanno dai 1.000,00 euro del quarto giorno fino ai 98,00 euro del centesimo giorno per un *quantum* totale pari a circa euro 110.000,00 (oltre la possibile personalizzazione). Dal 101° giorno, venuti meno i presupposti caratterizzanti del danno terminale, si riconosce il prodursi -eventualmente- del danno biologico temporaneo.

L'andamento della Tabella è stato così concepito sulla base del parere dei medici legali - non da tutti condiviso per la particolare delicatezza della questione- secondo cui la massima sofferenza è percepita nel momento immediatamente successivo al prodursi dell'evento lesivo a cui poi subentra una sorta di adattamento alla situazione.

La perplessità circa la curva decrescente e, soprattutto, circa l'importante "gradino" tra il terzo ed il quarto giorno fa sorgere una discussione all'interno della quale vengono avanzate alcune proposte di modifica attraverso l'introduzione di un ulteriore pozzetto ovvero la costituzione di una nuova curva risarcitoria con decrescenza meno intensa ma entrambe le proposte non vengono considerate soddisfattive.

#### Conclusioni

- 1) l'Osservatorio conviene nell'aumentare il tetto risarcitorio massimo ad euro 130.000,00;
- 2) l'Osservatorio conviene altresì nell'aumentare il cd. "pozzetto" dei primi tre giorni fino ad euro 50.000,00 e dal quarto giorno in poi nel modulare la curva in linea decrescente per i restanti 97 giorni e per i residui euro 80.000,00, senza ammettere gradini.

#### **Danno parentale (dott.ssa Adriana Cassano Cicuto)**

Il Gruppo 3 dell'Osservatorio di Milano si è dedicato all'analisi del danno parentale ovvero danno da lesione o perdita del legame parentale; in particolare, lo scopo degli incontri non è stato quello di modificare o di emendare la Tabella relativa alla liquidazione di tale pregiudizio (che, come si è detto, ha assunto il valore di criterio paranormativo), ma di valutare se fosse opportuno proporre eventuali modifiche con riferimento a tre aspetti assai rilevanti: i soggetti legittimati attivi, i criteri di graduazione del risarcimento, la parametrizzazione della liquidazione in relazione alla residenza del danneggiato.

Al fine di procedere alla risoluzione di tali questioni, si è attuata una ricerca che ha condotto all'analisi di circa 600 sentenze reperite su tutto il territorio nazionale.

##### 1) Soggetti legittimati attivi

Si è giunti alla conclusione che non sia opportuno introdurre ulteriori soggetti legittimati attivi dal momento che, allargandone la cerchia, si incapperebbe nel cd. "effetto trascinamento" con un eccessivo ampliamento del novero dei soggetti ipoteticamente risarcibili. In ogni caso, si è osservato che la domanda di risarcimento potrà sempre essere formulata da qualsiasi individuo,

anche non compreso espressamente tra i legittimati attivi della tabella, purché vanti una contiguità affettiva con il *de cuius* e la perdita dello stesso abbia comportato un effettivo sconvolgimento della vita, a prescindere dalla stabile convivenza. Si sottolinea che è negato qualsiasi automatismo risarcitorio in presenza del solo legame di sangue.

## 2) Criteri di graduazione del risarcimento.

Premesso che la Tabella prospetta per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo, il Gruppo ha cercato di individuare, nelle varie pronunce esaminate, una serie di parametri di riferimento che abbia guidato i diversi giudici nella determinazione del risarcimento. In particolare, è risultata significativa, al fine di consentire una liquidazione maggiore o minore rispetto alla forbice offerta dalla Tabella, la presenza di superstiti; la conduzione della vita familiare; il rapporto effettivo e la frequentazione; la distanza del nucleo familiare dal *de cuius*; la presenza di un danno cagionato con dolo o colpa.

Preme evidenziare inoltre che i minimi previsti dalla forbice di cui in precedenza non sono garantiti e non sono neppure ammessi automatismi liquidativi sicché è sempre necessario, trattandosi di danno conseguenza che, da un lato, la parte rispetti l'onere probatorio posto a suo carico e che, dall'altro, il giudice motivi la sua scelta liquidatoria.

## 3) Parametrazione della liquidazione alla residenza territoriale.

Su tale fronte si sono contrapposti due orientamenti, l'uno fatto proprio dalla Corte d'Appello di Milano e, l'altro, propugnato dalla Cassazione; il primo reputa che si debba tenere in considerazione la residenza dei soggetti legittimati al risarcimento del danno parentale e quantificare l'ammontare di quest'ultimo al maggiore o minore potere di acquisto della moneta; tale indirizzo fa riferimento al concetto di compensazione del danno, la quale è indissolubilmente legata al luogo dove viene speso il denaro per il soddisfacimento dei propri bisogni. Di avviso opposto è invece la Suprema Corte, secondo cui il luogo di residenza dei congiunti del defunto non è certo compreso tra i criteri sulla base dei quali si determina il *quantum debeatur* di un danno ingiusto.

## **Danno da diffamazione (dott.ssa Anna Cattaneo)**

Il Gruppo 7 dell'Osservatorio di Milano si è occupato del danno da diffamazione a mezzo stampa o tramite l'utilizzo di altro mezzo di comunicazione di massa; si è posto come obiettivo l'esame di molteplici pronunce giurisprudenziali, dalle quali desumere dei criteri orientativi per la liquidazione di siffatto danno. In particolare, la ricerca ha riguardato un campione di 86 sentenze emesse in vari uffici giudiziari d'Italia nel periodo 2014-2017 ed ha condotto all'elaborazione di due documenti intitolati "Tabella diffamazione durata" e "Diffamazione riepilogo maggio 2017".

I criteri di quantificazione del risarcimento del danno, così come individuati, sono i seguenti:

- notorietà del diffamante;
- carica pubblica o ruolo istituzionale ricoperto dal diffamato;
- natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio);
- collocazione dell'articolo e dei titoli ovvero spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmisione televisiva o radiofonica;
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (con particolare attenzione all'*animus diffamandi*);
- mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e la relativa diffusione (escludendo l'automatica equiparazione tra minor tiratura o diffusività e minor danno, specie in caso di diffamazione a mezzo stampa che abbia un ambito di diffusione spaziale assai limitato ma comunque rilevante nel "territorio" di vita e di relazione del danneggiato);
- risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
- rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamante;
- pubblicazione della sentenza.

È sorto un dibattito dove sono state prospettate alcune problematiche, tra cui, in particolare, l'utilizzo del criterio dell'intensità soggettiva per parametrare il danno. Invero, la critica atteneva al fatto che quantificare il pregiudizio in base al dolo o alla colpa che investe una data condotta diffamatoria fa sorgere il ragionevole dubbio che venga mutata la natura del risarcimento compensativo in danno punitivo. Una disamina più attenta della questione ha indotto a ritenere che l'elemento soggettivo non è utilizzato come parametro liquidatorio in base al quale sanzionare la riprovevolezza dell'*animus* del diffamante, ma come indice sintomatico della maggiore (o minore) sofferenza arrecata al diffamato, riverberandosi tale ultimo aspetto nell'ambito delle conseguenze dannose dell'evento secondo il paradigma del danno conseguenza.

Esaurito l'argomento di cui in precedenza, successivi interventi rilevano che, con l'affermarsi sempre più preponderante del digitale, il danno da diffamazione sta interessando sempre più l'ambito dei social network, affiancandosi all'ulteriore e complementare questione del diritto all'oblio online: la questione non viene approfondita ulteriormente in quanto, benché in qualche modo in relazione con il danno da diffamazione, trascende lo scopo attuale del lavoro dell'Osservatorio di Milano.

Dallo studio condotto e alla stregua dei criteri innanzi evidenziati, il Gruppo 7 ha formulato una proposta di criteri orientativi di liquidazione del danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata:

- nelle ipotesi di diffamazione di tenue gravità viene individuato un risarcimento compreso tra euro 1.000,00 ed euro 10.000,00;
- nelle ipotesi di diffamazione di modesta gravità viene individuato un risarcimento compreso tra euro 11.000,00 ed euro 20.000,00;
- nelle ipotesi di diffamazione di media gravità viene individuato un risarcimento compreso tra euro 21.000,00 ed euro 30.000,00;
- nelle ipotesi di diffamazione di elevata gravità viene individuato un risarcimento compreso tra euro 31.000,00 ed euro 50.000,00.

Sono state altresì ravvisate, seppur in modo isolato, punte estreme di eccezionale gravità per le quali l'ammontare risarcitorio da liquidare è superiore a euro 50.000,00.

#### Conclusioni:

- l'Osservatorio precisa che si tratta di criteri orientativi e non di Tabelle;
- l'Osservatorio sottolinea che si continua nello studio e invita tutti gli Osservatori presenti all'incontro a contribuire a tale disamina con lo studio di altre sentenze; ci si ripropone di estendere il medesimo invito durante l'Assemblea che si terrà a Roma il 19/20/21 maggio prossimo;
- l'Osservatorio chiede che i partecipanti dei vari Osservatori verifichino i criteri proposti sulla base dell'esperienza maturata nelle proprie Corti di Merito.

#### **Danno da lite temeraria (dott.ssa Ilaria Gentile)**

L'Osservatorio di Milano, sempre affidando i lavori al Gruppo 7, ha deciso di approfondire la questione relativa alla quantificazione della somma determinata dal giudice *ex art. 96 c. 3 c.p.c.*, prefissandosi l'obiettivo di individuare dei criteri liquidativi omogenei che, da un lato, guidassero i giudicanti e, dall'altro, consentissero la prevedibilità della sanzione per gli altri operatori del diritto. Ciò anche con il precipuo scopo di epurare il carico del processo da giudizi impugnatori aventi ad oggetto la sola statuizione *ex art. 96 c.p.c.*

La metodologia di lavoro seguita è stata la stessa utilizzata per il danno da diffamazione: si è proceduto alla disamina di 91 provvedimenti su scala nazionale da cui si è desunta l'esistenza di diversi orientamenti.

L'indirizzo largamente maggioritario (50 provvedimenti su 91) adotta espressamente come parametro di riferimento il compenso professionale *ex D.m. n. 55/2014* e la somma liquidata viene compresa in un intervallo compreso da un quinto del compenso al quadruplo del compenso. I due



terzi dei provvedimenti liquidano importi che si pongono in un intervallo da metà del compenso al 100% del compenso. Anche nei provvedimenti (22 su 90) in cui alcun parametro è stato espressamente indicato (“equità pura”) di fatto le liquidazioni si assestano tra la metà e l’intero dei compensi. Del tutto residuale è risultata l’adozione come parametro dell’indennizzo previsto dalla Legge Pinto, o di altri criteri quali una aliquota del *petitum*, ovvero del *decisum*, a l’importo dell’imposta di registro o del contributo unificato.

In base a tali risultanze, l’Osservatorio ha ritenuto di utilizzare quale criterio di riferimento l’importo del compenso professionale liquidato in favore della parte vittoriosa, riducibile fino ad un mezzo ed aumentabile della metà, secondo le peculiarità del caso di specie (quali il valore della causa, l’intensità dell’elemento soggettivo dell’abusante, il numero delle parti, la durata del processo e l’impegno difensivo della parte danneggiata dall’abuso).

Nel dibattito, si concorda che il parametro proposto è certamente quello prevalente nelle decisioni esaminate, del resto anche a suo tempo adoperato dal Legislatore nell’art. 385 co. 4 c.p.c. (poi abrogato quando è stato introdotto l’art. 96 co. 3 c.p.c.). Si fa presente che il parametro del compenso è tanto più adeguato se e quanto più il Giudice liquida il compenso in maniera aderente alle specifiche caratteristiche ed all’obiettivo impegno della Difesa della parte abusata nel processo.

#### Conclusioni:

- l’Osservatorio ritiene che i valori così elaborati soddisfino gli obiettivi prefissati ed abbiano altresì trovato avallo in alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. civ., 30 novembre 2012 n. 21572; Cass. civ., 9 febbraio 2016 n. 2584; Cass. civ., n. 3376/2013).
- l’Osservatorio sottolinea che si continua nello studio e invita tutti gli Osservatori presenti all’incontro a contribuire a tale disamina con lo studio di altre sentenze; ci si ripropone di estendere il medesimo invito durante l’Assemblea che si terrà a Roma il 19/20/21 maggio prossimo;
- l’Osservatorio chiede che i partecipanti dei vari Osservatori verifichino i criteri proposti sulla base dell’esperienza maturata nelle proprie Corti di Merito.

#### **Danno differenziale (prof. Enzo Ronchi medico legale)**

Si è approfondita anche l’interessante problematica del danno differenziale ravvisabile nelle ipotesi in cui un l’evento illecito provochi un pregiudizio in un distretto anatomico-funzionale già compromesso (c.d. danni concorrenti).

Si tratta di un danno la cui quantificazione costituisce oggetto di scontro tra due orientamenti; da una parte, vi è il metodo “tradizionale” del cd. “punto secco”, secondo cui il danno differenziale deve essere quantificato in base ai punti di invalidità generati dall’evento lesivo, eventualmente leggermente aumentati, e calcolati prescindendo dalla valutazione circa l’esistenza di eventuali

pregressi pregiudizi invalidanti nello stesso distretto anatomico-funzionale; dall'altro, si colloca il metodo "innovativo" o del cd. "punto pesante", che invece reputa corretto quantificare il danno tenendo conto della preesistente situazione anatomico-funzionale del danneggiato, sicché la percentuale d'invalidità subita deve essere determinata partendo dalla percentuale di invalidità già esistente.

#### Conclusioni:

- l'Osservatorio ritiene che, in sede stragiudiziale, ognuno possa liberamente procedere applicando la teoria ritenuta più rispondente al caso di specie;
- l'Osservatorio ritiene che, in mancanza di una soluzione ad oggi condivisa, in sede giudiziale si debba chiedere al CTU di procedere in tale modo:

- 1) indicare il punto di invalidità che il soggetto aveva prima della lesione;
- 2) indicare il punto di invalidità arrecato dalla condotta lesiva;
- 3) indicare il punto di invalidità complessiva che il soggetto ha riportato a seguito della lesione.

Sarà poi il Giudice a determinare e liquidare liberamente, in ragione della fattispecie concreta, l'entità del danno conseguenza.

#### **Chiusura dei lavori**

Il dott. Spera ringrazia tutti per la numerosa partecipazione e per i preziosi contributi offerti al Laboratorio nazionale; invita i presenti e gli iscritti alla mailing list DannoMilano a partecipare all'Assemblea nazionale degli Osservatori che si terrà a Roma presso la Corte di Cassazione dal 19 al 21 maggio p.v. nonché a partecipare ai lavori sul danno alla persona che si svolgeranno nella giornata di sabato 20 maggio.